

CAPITOLO 2 ISTITUTI RAPPORTO DI LAVORO

PROPOSTA AZIENDALE

Art. 12 – ORARIO DI LAVORO E PRONTA DISPONIBILITA'.

Orario di lavoro

PREMESSA

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n° 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si è tenuto conto di quanto previsto dall'art.7 del CCNL 17 ottobre 2008 e di quanto stabilito in materia a livello regionale (D.G.R. 9463 del 20/05/2009). Le articolazioni orarie in vigore non espressamente modificate dal presente accordo vengono confermate.

1. L'orario di lavoro ordinario è definito dal C.C.N.L. e trova applicazione con le modalità di cui ai commi successivi.

2. In sede di negoziazione del budget annuale la Direzione Aziendale definisce con le singole Strutture gli obiettivi da raggiungere e di conseguenza i volumi prestazionali, in relazione alla specificità della struttura, all'impegno globale ad essa richiesto ed alla composizione dell'equipe e dei conseguenti carichi di lavoro.

In particolare nella definizione dei volumi prestazionali si terrà conto che:

- l'orario ordinario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali, di cui 4 dedicate ad attività non assistenziali (aggiornamento professionale, ECM, attività didattiche, ricerca finalizzata, ecc.);
- ai sensi del 5° comma dell'art. 14 del CCNL 03/11/2005 trenta primi settimanali delle suddette 4 ore possono essere comunque utilizzate dall'Azienda per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali e prioritariamente per la riduzione delle liste di attesa;
- Le ore riservate alle attività non assistenziali, che non possono essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione, vanno utilizzate di norma con cadenza settimanale. Le stesse, per necessità di servizio, possono essere cumulate e fruite per le finalità proprie anche per l'aggiornamento facoltativo. Non possono comunque comportare mera riduzione dell'orario di lavoro.
- Le eventuali ore in eccesso rispetto alla media delle 38 ore settimanali contrattuali rientrano nell'ambito della flessibilità del rapporto di lavoro dirigenziale e sono finalizzate a garantire l'attività assistenziale/produttiva nonché il raggiungimento degli obiettivi di risultato e possono essere compensate con eventuali recuperi orari, in accordo con il competente responsabile di struttura, salvaguardando le esigenze assistenziali e di servizio.

3. Per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli di cui al precedente punto 2 la Direzione Aziendale può concordare con le équipes interessate l'acquisizione di prestazioni alla tariffa oraria di € 60,00 in conformità al comma 6 dell'art.14 del CCNL 03/11/2005. Detto accordo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto dei volumi prestazionali globali concordati in sede di budget;
- individuazione del periodo di svolgimento dell'attività e degli obiettivi da realizzare;

4. Al fine di addivenire ad una oggettiva definizione degli impegni richiesti per le attività di cui ai precedenti punti 2 e 3 (per gli obiettivi concordati), fino ad un tetto massimo da concordare con le OO.SS. e dell'orario ad essi correlato viene prevista al successivo art.13 la procedura per la determinazione di appositi indicatori.

Qualora l'orario effettuato ecceda con sistematicità e significatività l'orario contrattuale, ciò comporta la necessità di valutare le seguenti opzioni:

- Acquistare orario aggiuntivo di lavoro ai sensi dell'art.14 comma 6 del CCNL 03/11/2005, retribuendo le ore con la tariffa oraria prevista pari a € 60,00 lordi;
- Rivedere i carichi prestazionali e gli obiettivi concordati in sede di budget;
- Implementare il numero di dipendenti in servizio.

5. Alla concreta organizzazione delle attività provvedono i responsabili delle singole strutture che definiscono l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario da svolgere, nel rispetto del dettato contrattuale, da parte dei singoli al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, tenendo conto dei carichi di lavoro globali e individuali, delle risorse assegnate, dell'esperienza maturata e del grado di autonomia ed in particolare che:

- L'orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali salvo diversa indicazione della Direzione medica di presidio;
- Nella programmazione va garantito il rispetto del riposo settimanale;

- La prestazione lavorativa effettuata nelle giornate di domenica o in altro giorno festivo consente il riconoscimento al dirigente del diritto di effettuare un recupero compensativo nel più breve tempo possibile, d'intesa con il responsabile della Struttura interessata.
- Tra un turno di servizio e l'altro va effettuato uno stacco non lavorativo di almeno 7 ore, fatto salvo quanto previsto di seguito per lo smonto della guardia notturna.

6. La presenza in servizio viene rilevata mediante registrazione degli ingressi e delle uscite attraverso apposito sistema automatizzato. Le ore eccedenti rispetto all'orario negoziato ed a quello aggiuntivo eventualmente richiesto ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 possono essere recuperate, per non più di una giornata intera al mese, previa autorizzazione del rispettivo responsabile. Eventuali recuperi non autorizzati o eccedenti tale limite sono trasformati automaticamente in ferie. I recuperi delle eccedenze orarie annue possono essere effettuati entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo; a detta scadenza gli eventuali residui vengono considerati resi a titolo dell'orario negoziato di cui al comma 2.

La Direzione Aziendale, con il coinvolgimento delle OO.SS., terrà conto del complesso delle risultanze della rilevazione oraria e dell'attività svolta per :

- la quantificazione della dotazione organica necessaria;
- la determinazione del budget dell'anno successivo;
- la eventuale revisione dei sistemi di incentivazione della produttività.

In considerazione dell'elevato numero di ore straordinarie effettuate in alcune Strutture, si istituisce una commissione paritetica per fare un monitoraggio semestrale sul reale andamento del fenomeno e che possa individuare e proporre eventuali provvedimenti di correzione o in alternativa opportuni sistemi di retribuzione/riconoscimento (comma 2 dell'art.55 del CCNL 08/06/2000).

7. L'articolazione dell'orario dei Direttori di Struttura Complessa avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 del CCNL 03/11/2005. La rilevazione della relativa presenza in servizio deve consentire all'Azienda la corretta applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti (aspettative, malattie, ferie, permessi) nonché di distinguere l'attività istituzionale da quella libero professionale.

In caso di assenza i Direttori adottano le misure necessarie a garantire la continuità dell'attività delle strutture nel rispetto delle norme in materia e delle tipologie di incarico in atto e dei relativi curricula dei dirigenti in servizio.

Pronta disponibilità

Annualmente l'Azienda individua, con le procedure previste per la concertazione, il piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi aziendali e delle singole strutture.

In tale ambito sono individuate le strutture e i servizi nei quali è attivato il servizio di pronta disponibilità che è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il presidio nei tempi programmati. Tale servizio si svolge:

- nei giorni feriali/festivi dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo;
- nei soli giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- nella giornata di sabato dalle ore 14,00 alle ore 20,00.

Ove per particolari esigenze nelle suddette fasce diurne festive (dalle h.8 alle h.20) o di sabato dalle h.14 alle h.20 venga programmato lo svolgimento di attività ordinaria viene meno il servizio di pronta disponibilità e la conseguente retribuzione della prevista indennità e delle ore prestate come lavoro straordinario.

Il ricorso reiterato alla programmazione delle attività ordinarie nelle stesse fasce previste per la pronta disponibilità sarà oggetto di specifica valutazione periodica per addivenire al progressivo superamento.

Il servizio di PD può essere sostitutivo di quello di guardia ovvero come integrativo dello stesso.

Al servizio di PD sostitutivo sono tenuti tutti i dirigenti della Struttura Complessa con esclusione del relativo Direttore.

Al servizio di PD integrativo partecipa invece anche il Direttore di Struttura Complessa .

L'articolazione dei turni di PD va effettuata secondo criteri di omogeneità ed equità definiti all'interno di ciascuna Struttura, nel rispetto delle competenze e dei livelli di autonomia professionale.

Qualora l'attività in pronta disponibilità comporti un significativo impegno psico fisico del dirigente, durante le ore notturne, eccedente l'ordinaria intensità della attività clinico assistenziale, previa intesa tra i dirigenti interessati ed i rispettivi responsabili della struttura organizzativa di appartenenza, potranno essere disposte opportune sospensioni della attività clinica programmata assegnata in capo al dirigente sanitario in questione.

Le parti convengono altresì che risulta indispensabile definire assetti organizzativi dell'attività assistenziale tali da garantire, in via ordinaria, l'assenza dal servizio nelle ore antimeridiane del personale reclutato e impegnato nel corso della notte precedente in attività per chiamate in servizio di pronta disponibilità.

In analogia i turni di pronta disponibilità assegnabili per ogni dirigente non potranno di massima eccedere il numero di dieci (10) al mese (art. 17 CCNL 03/11/2005).

Le ore straordinarie effettuate in pronta disponibilità vengono di norma remunerate; solo in caso di esplicita richiesta dell'interessato, previa autorizzazione del Direttore della U.O., possono essere recuperate .
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo da concordarsi con il Direttore di U.O. senza riduzione del debito orario settimanale.

Guardia

L'attivazione del servizio di guardia è conforme al piano annuale delle emergenze definito dall'azienda con le procedure di concertazione.

La presenza del dirigente medico va garantita, nei servizi individuati dall'Azienda, nell'arco delle 24 ore mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia ai sensi dell'art. 16 del CCNL 03/11/2005.

Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa, ed è distribuito in turni uniformi tra tutti i dirigenti della medesima struttura, nel rispetto delle competenze ed autonomia professionale valutate dal Direttore di USC.

Le ore effettuate durante il Servizio di Guardia sono considerate presenza ordinaria ad eccezione delle guardie effettuate ai sensi dell'Art. 18 CCNL 3/11/2005.

L'attuazione di quanto previsto da quest'ultimo articolo avverrà in via sperimentale secondo le indicazioni regionali ed informazione preventiva delle OO.SS.

Al turno di guardia notturna deve seguire uno stacco non lavorativo fissato come principio generale in 11 ore.

Salvo casi eccezionali non è possibile superare 2 o più turni consecutivi di guardia notturna.

In tutti gli altri casi, quindi anche nel caso del turno mattino-notte, vi dovrà essere una interruzione di almeno 7 ore fra i turni diversi.

Turni festivi

I turni festivi di Guardia danno diritto ad un recupero in periodo da concordarsi con il Direttore dell'U.O. entro il trimestre successivo (le ore effettuate concorrono al conteggio delle ore di servizio mensili da prestare).

Pausa mensa

Premesso che tutti i dirigenti sono tenuti a registrare l'inizio e il termine del servizio attraverso gli appositi rilevatori, per chi utilizza la mensa interna "il rilevatore di accesso", fungerà da orologio per l'inizio della pausa mensa. Il termine della pausa dovrà essere registrato presso l'orologio di reparto. Chi utilizza strutture esterne deve comunque effettuare le timbrature in uscita ed in ingresso. La durata per la pausa mensa è fissata in minimo 30 minuti. I medici in servizio di guardia e coloro che non possono essere sostituiti non subiranno la decurtazione dei "30 minuti" per la consumazione del pasto.

Ferie

In relazione all'articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni, il periodo di ferie è di 28 giorni all'anno, il sabato è considerato non lavorativo e non rientra nel computo dei giorni di ferie.

Il periodo di ferie per i Dirigenti con anzianità inferiore ai tre anni, fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto, è di 26 giorni all'anno.

Al dirigente sono altresì attribuite le 4 giornate di festività soppresse (1 per ogni trimestre) da fruire entro l'anno solare. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruiti, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dai singoli dirigenti in accordo con i rispettivi responsabili in coerenza con l'assetto organizzativo e i programmi di attività;

tenendo conto di quanto sopra e delle esigenze connesse all'incarico affidato, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.

ART. 13 VALUTAZIONE CARICHI DI LAVORO

1. L'Azienda si impegna a valutare nel corso del 2009, con il coinvolgimento delle O.O.S.S. :
 - la produttività delle strutture e dei medici ad esse addetti;
 - la distribuzione del budget della retribuzione di risultato delle strutture e all'interno di queste;
 - l'attività svolta dalle singole strutture;
 - le dotazioni organiche;

- le soluzioni migliorative da adottare in presenza delle situazioni di significativo e sistematico superamento dell'orario contrattuale.

2. Le risultanze di tali attività saranno utilizzate per la definizione dell'orario negoziato da assegnare alle strutture e dell'impegno aggiuntivo richiesto di cui al precedente Art.12.

3. Il rispetto o meno dell'orario dovuto e dei volumi di attività concordati, fatti salvi i connessi conseguenti provvedimenti del caso, costituiranno elementi da considerare in sede di valutazione periodica.

24 giugno 2009

Per la Direzione Aziendale

Per le OO.SS.



SINATO
N. Silveri

AHAARO



FESTMED



CGIL Medici
CISL DIR.



C.I.H.O. 